



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

La formazione professionale permanente



Valle Averte

5 giugno 2010

Dr. For. Daria Maso



Struttura della presentazione



Il Consiglio dell'Ordine Nazionale e il Regolamento per la formazione professionale permanente



Gli Ordini provinciali e le Federazioni regionali e il Regolamento



Gli **iscritti** e il Regolamento



Le prossime mosse



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Con la delibera n. 55 del 20 ottobre 2009

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi
e dei dottori Forestali (CONAF) ha approvato il

**“Regolamento per la formazione
professionale permanente”**



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 1

Formazione professionale permanente

I dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale

Formazione professionale permanente: ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE**

Articolo 3

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

Articolo 6

Verifica di conformità dei programmi formativi degli Ordini e delle Federazioni regionali

Articolo 7

Commissione nazionale di valutazione



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 3 (Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio nazionale **coordina**, **promuove** e **indirizza** lo svolgimento della formazione professionale permanente e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione; **assiste** gli Ordini e le Federazioni regionali nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di **verifica** sull'attività degli Ordini e delle Federazioni regionali



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 6 (Verifica di conformità dei programmi formativi degli Ordini e delle Federazioni regionali e attribuzione di crediti formativi)

Il Consiglio nazionale:

delibera la conformità dei programmi formativi di Ordini e Federazioni

attribuisce i crediti formativi alle singole attività tenendo conto di tipologia e modalità di svolgimento, durata effettiva, contenuti e argomenti trattati, qualifica dei relatori



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 7 (Commissione nazionale di valutazione)

La Commissione nazionale di valutazione è composta dal presidente del Consiglio nazionale, dal coordinatore del dipartimento formazione permanente, ricerca e università, da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali

Dura in carica 4 anni



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

**ORDINI E
FEDERAZIONI
REGIONALI**

Articolo 4

Attribuzioni e compiti degli Ordini e delle Federazioni regionali

Articolo 5

Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini e dalle Federazioni regionali



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 4 (Attribuzioni e compiti degli Ordini e delle Federazioni regionali) ...

Gli Ordini:

- a) predispongono i programmi delle attività di formazione
- b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti pubblici o privati finanziatori
- c) vigilano sul processo formativo dei propri iscritti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti medesimi



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 4

Le Federazioni regionali:

- a) elaborano e realizzano il programma delle attività formative di valenza regionale
- b) promuovono e coordinano le offerte di attività formative degli Ordini, anche su delega degli Ordini stessi



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 5 (Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini e dalle Federazioni regionali)

Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi all'**ordinamento**, alla **deontologia**, alla **previdenza**, alla fiscalità, alla **tutela dei dati personali**, alla **tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali**, all'*information technology* e all'organizzazione dello studio professionale, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all'art. 2, comma 7



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

ISCRITTI

Articolo 1

Formazione professionale permanente

Articolo 2

Caratteristiche dell'obbligo

Articolo 8

Eventi e attività formative

Articolo 9

Valutazione dei crediti formativi professionali

Articolo 10

Esoneri



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

ISCRITTI

Articolo 11

Adempimenti degli iscritti

Articolo 12

Inosservanza dell'obbligo formativo

Articolo 13

Pubblicità dei crediti formativi

Articolo 16

Entrata in vigore

Articolo 17

Norme transitorie



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 1 (Formazione professionale permanente)

I dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all'Albo hanno **l'obbligo deontologico** di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale

Essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento

La responsabilità della verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti è del Consiglio dell'Ordine



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 2 (Caratteristiche dell'obbligo) ...

La formazione permanente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo

L'anno formativo coincide con quello solare

Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale

Unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 2...

Ogni iscritto deve conseguire nel **triennio** almeno **12 CFP** di cui **2 CFP** devono essere conseguiti **in ogni singolo anno formativo**

Almeno 0,5 CFP all'anno devono derivare da attività formative aventi a oggetto gli **argomenti inerenti** l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, *l'information technology* e l'organizzazione dello studio professionale



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 2...

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere

Qualora un iscritto acquisisca **in un anno più di 4 CFP**, quelli **eccedenti possono essere riportati** nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 2





REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 8 (Eventi e attività formative) ...

Costituisce assolvimento dell'obbligo di formazione professionale permanente

- partecipazione effettiva agli eventi formativi:
 - a) **corsi di aggiornamento e master**, anche eseguiti con modalità telematiche
 - b) **congressi, seminari, convegni, giornate di studio**, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 8...

- svolgimento delle attività:
 - a) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale
 - b) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
 - c) partecipazione ad altri eventi individuati dal sistema ordinistico



- d) **relazioni o lezioni negli eventi formativi** di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti
- e) **articoli scientifici o tecnico-professionali** pubblicati su *house organ* o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, **previa revisione** di un comitato scientifico-tecnico, ovvero **monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale**, che riportino esplicitamente la **revisione** di un comitato scientifico-tecnico
- f) **docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali**



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 9 (Valutazione dei crediti formativi professionali) ...

<u>Eventi formativi</u>	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, giornate di studio	1 CFP ogni 8 ore	
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici anche all'interno dei dottorati di ricerca	1 CFP ogni 8 ore	
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 9 ...

<u>Attività formative</u>	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP per riunione	2 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP per riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	1 CFP per sessione	1 CFP
Relazioni a congressi, convegni, seminari, corsi post-laurea, master universitari e corsi di aggiornamento	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 9 ...

<u>Attività formative</u>	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali
Articoli scientifici o di natura tecnico- professionale pubblicati su <i>house organ</i> o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico- tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 10 (Esoneri) ...

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi
- c) raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all'Albo
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 10 ...

Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale permanente

All'esonero consegue la **riduzione dei crediti formativi** da acquisire nel corso del triennio, **proporzionalmente** alla **durata dell'esonero**



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

... Articolo 10

ISCRITTO

Invia all'Ordine la richiesta di esonero dall'obbligo formativo (modello apposito)

ORDINE

Acquisisce la richiesta dell'iscritto e accerta la sussistenza dei requisiti per esonero totale o parziale

Comunica all'iscritto la riduzione dei CFP da acquisire nel triennio, proporzionale all'esonero



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 11 (Adempimenti degli iscritti)

Al termine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato dal Consiglio dell'Ordine con il quale comunica il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte (modello apposito)

Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta

Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto dichiarato/autocertificato



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 12 (Inosservanza dell'obbligo formativo)

Il mancato adempimento dell'obbligo formativo è
soggetto a sanzione disciplinare

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 13 (Pubblicità dei crediti formativi)

Il dottore agronomo e il dottore forestale può **indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente** in tutte le forme di comunicazione

Il Consiglio nazionale, di concerto con gli Ordini, porrà in atto un **sistema di pubblicità per gli iscritti** agli albi che abbiano **assolto gli obblighi di formazione permanente**



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 16 (Entrata in vigore)

1 gennaio 2010

Entra in vigore il regolamento per la FPP

**1 gennaio 2010
31 dicembre 2012**

Periodo di monitoraggio e sperimentazione

31 dicembre 2011

Il CONAF valuterà i risultati della formazione e adotterà eventuali correttivi e/o modificazioni del regolamento



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Articolo 17 (Norme transitorie)

Nel **periodo sperimentale** di applicazione (**1 gen 2010 – 31 dic 2012**) ogni iscritto dovrà dimostrare di aver conseguito **almeno 9 crediti formativi**


Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012, gli interessati potranno chiedere il **riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1 gennaio 2009**

Nel **periodo sperimentale** di applicazione **non trova applicazione l'art. 12** (sanzioni disciplinari)



In sintesi

Coloro che possono/vogliono richiedere **esonero** o riduzione dell'impegno formativo



Compilano il modulo presente sul sito web dell'Ordine e lo inviano via PEC, raccomandata A/R, o lo consegnano in segreteria



Attendono dall'Ordine la comunicazione della riduzione dei CFP da acquisire nel triennio

Al più presto!



In sintesi

Al **termine di ogni anno** ciascuno compila il formulario presente sul sito web dell'Ordine con il quale comunica il **percorso formativo seguito nell'anno** (indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte) e lo invia via PEC, raccomandata A/R, o lo consegna in segreteria

Al **termine di ogni triennio** ciascuno **autocertifica** l'attività di formazione effettivamente svolta

Il Consiglio dell'Ordine può eseguire **controlli** richiedendo agli iscritti la documentazione attestante quanto dichiarato/autocertificato



In sintesi

L'iscritto può:

Caso A

Seguire corsi, eventi, ecc.
già accreditati/in fase di
accreditamento

Firma il registro di
presenza

Caso B

Seguire corsi, eventi, ecc. non
accreditati ma di interesse per la
propria attività professionale

Comunica al Consiglio tale
intenzione e fornisce i dettagli
dell'evento (data, durata, ecc.)

Partecipa (firmando il registro di
presenza o chiedendo un
attestato) e attende conferma
dell'accreditamento



Da non dimenticare

Lo scopo è il miglioramento delle conoscenze professionali

Il regolamento riguarda la “professione” non la “libera professione”

Tutte le iniziative formative organizzate in Italia sono aperte alla partecipazione da parte di tutti gli iscritti

La formazione sarà certificata dall'Ordine, quindi ciascuno potrà pubblicizzare la propria formazione nelle forme che vorrà

1 Credito Formativo Professionale (CFP, pari a 8 h) equivale a 1 Credito Formativo Universitario (CFU), e viceversa